

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 2 agosto 2018, n. 460

L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati.

(Allegato 1)

DISCIPLINA PER LA GESTIONE FAUNISTICA E PER LA CACCIA DI SELEZIONE AGLI UNGULATI: CERVIDI E BOVIDI*(L.R. n. 17/95, art. 34 comma 2, art. 35 comma 5 – L. 157/92, art. 18, comma 2)***PRINCIPI GENERALI****Art. 1 (Obiettivi e finalità)**

1. La presente Disciplina dispone in ordine alle modalità tecniche ed operative della caccia di selezione alle specie capriolo, cervo, daino e muflone.
2. In particolare, l'obiettivo della presente Disciplina è quello di regolare la partecipazione dei cacciatori alla caccia di selezione agli ungulati affinché attraverso il monitoraggio delle loro popolazioni e delle eventuali problematiche da queste sostenute, si riesca a garantirne uno sfruttamento sostenibile anche nell'ottica della ricomposizione di eventuali squilibri faunistici e della prevenzione degli impatti a carico delle coltivazioni agricole.
3. Per raggiungere tale obiettivo è necessaria la collaborazione dei cacciatori di selezione i quali, attraverso un'organizzazione capillare sul territorio coordinata dai capi gruppo e dai capi-distretto, attuano, sotto la direzione degli A.T.C., i censimenti, i monitoraggi, le attività di prevenzione, ed effettuano i prelievi secondo quanto stabilito nei piani di prelievo/gestione.

Art. 2 (Piano di gestione faunistica e venatoria degli ungulati)

1. Il Piano di gestione faunistica e venatoria, comprendente il piano di gestione dei distretti di cui al successivo art. 5, proposto da ogni singolo ATC e redatto da professionisti con adeguata e comprovata formazione ed esperienza specifica, verrà approvato dalla Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, previa istruttoria dell'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, acquisito il parere favorevole dell'ISPRA; tale Piano verrà attuato dagli ATC.

Art. 3 (Densità Agricolo Forestale sostenibile)

1. L'ATC, ai sensi della legge regionale 17/95, art. 29, comma 1, lettera d), definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F., ovvero la densità massima di ciascuna specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.
2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:
 - a) i censimenti delle singole specie;
 - b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione;
 - c) le caratteristiche agricole, ambientali e faunistiche del territorio.
3. Le D.A.F. potranno essere ridefinite, ogni anno, in modo adattativo considerando anche l'effetto dei piani di gestione sull'andamento degli impatti sostenuti dalla specie e quindi della percezione sociale del problema.

Art. 4 (Distretto di gestione e caccia di selezione)

1. La gestione faunistica e venatoria dei cervidi e bovidi è attuata ai sensi della legge regionale 17/95 dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo ATC, e, nel caso della specie cervo, anche su più ATC, anche in accordo con altri istituti ed enti.
2. L'ATC individua, in base alla vocazione rispetto alle specie di indirizzo, i distretti di gestione. L'individuazione dei distretti e/o la loro eventuale modifica avverrà in occasione della pianificazione annuale delle attività di gestione e di prelievo seguendo quindi lo stesso iter autorizzativo previsto per il Piano di

gestione del Distretto, di cui al successivo art. 5.

3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientale omogenea, delimitata da confini naturali tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee, di dimensioni diversificate in funzione della specie e secondo le indicazioni dell'ISPRA.

4. I Distretti di gestione sono gestiti dagli A.T.C. tramite i cacciatori appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione. I selecontrollori debbono essere iscritti all'Albo di cui al successivo art.8.

5. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età e di sesso, attuata esclusivamente da appostamento mediante l'impiego di armi a canna rigata e dell'arco di cui all'art. 23.

Art. 5 (Piano di gestione del Distretto)

1. Gli A.T.C., visti i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio effettuate, redigono ogni anno, il Piano annuale di gestione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarlo all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio e all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere.

Il piano deve contenere i seguenti documenti:

- a) la cartografia in scala 1:50.000 del Distretto;
- b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
- c) la composizione della Commissione per la Caccia di Selezione (C.C.S.) dell'A.T.C., delle Commissioni per la Caccia di Selezione (C.C.S.) dei Distretti e dei gruppi costituenti ciascun Distretto;
- d) i risultati dei censimenti e/o dei monitoraggi faunistici eseguiti nel Distretto;
- e) il piano di prelievo venatorio del Distretto articolato per classi di età e di sesso;
- f) la D.A.F. che si intende conseguire all'interno del Distretto;
- g) il Piano di assestamento faunistico e venatorio delle diverse specie, in funzione degli obiettivi preposti (conservativi o contenitivi) e dei parametri presi a riferimento per misurare gli effetti del piano (D.A.F. obiettivo e/o sostenibilità/accettabilità economica e sociale del problema);

La Direzione Regionale Agricoltura Promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, su proposta dell'Area Decentrata Agricoltura provvede ad approvare in via definitiva i Piani di gestione dei Distretti.

2. Ciascun ATC è tenuto altresì ad inviare, all'Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione ai cervidi e bovidi, la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per classi di età e di sesso.

ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE

Art 6 (Corso di abilitazione)

1. La Regione, previa specifica autorizzazione agli A.T.C. rilasciata dalle ADA, organizza corsi di abilitazione alla caccia di selezione del capriolo, del daino, del muflone, del cervo e del cinghiale.

2. Il programma del corso di abilitazione deve essere conforme alle Direttive emanate in materia dall'ISPRA.

3. Gli A.T.C. nominano il collegio dei docenti, tra cui un docente esperto in materie faunistiche e uno in balistica, che espletteranno ciascun corso di abilitazione indicando i docenti da inserire nella commissione di esame di cui al successivo art. 7.

4). Il corpo docente dovrà comunque essere in possesso di un adeguato *curriculum* attinente le materie di insegnamento

5. La frequenza del corso di abilitazione consente l'ammissione all'esame ed il positivo superamento di quest'ultimo permette il conseguimento dell'abilitazione per la caccia di selezione al capriolo, al daino, al muflone, al cervo ed al cinghiale nonché il diritto all'iscrizione al Registro degli ATC dei cacciatori di selezione.